SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 novembre 1995

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

95A6147

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 501.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBLBICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di cento veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonché proroga della validità dei certificati di abilitazione professionale.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentate dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

2. È differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca della patente di guida, conseguenti alla perdita dei requisiti fisici e psichici, previsti, rispettivamente, all'articolo 129, comma 2, e all'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono adottati dal prefetto anche successivamente al 30 settembre 1995, qualora la relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata anteriormente al 1° ottobre 1995.

4. È prorogata al 31 dicembre 1997 la validità dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed all'articolo 313, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, fermi restando i termini per i relativi versamenti.

Art. 3.

Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere state presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro il 29 giugno 1995. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 7, che è assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende possono effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

3. In caso di effettive eccedenze strutturali, accertate tramite accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria entro il 31 luglio 1995, le aziende possono presentare nel periodo compreso tra la predetta data e il 31 agosto 1995 programmi di prepensionamento, anche con riferimento a distinti gruppi di lavoratori eccedentari. Nel caso in cui sia necessario ai fini del completamento del programma di gestione delle eccedenze strutturali, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali. Per questi ultimi lavoratori la domanda di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 settembre 1995 e la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. I programmi di prepensionamento di cui al presente comma sono approvati con appositi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nei quali è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dai programmi di prepensionamento.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare per il triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sarà disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25 per cento.

5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20 per cento degli oneri complessivi derivanti dall'anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 31 maggio 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0457

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, in San Miniato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato;

Vista la delibera del 30 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, la modifica degli articoli 3, 13, 19, 26, 28 e 31 — disposizioni transitorie — dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 13, 19, 26, 28 e 31 — disposizioni transitorie — dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

Scopi ed attività

(Omissis).

Comma 5.

L'Ente amministra la partecipazione nella società conferitaria e nella società finanziaria che la controlli ai sensi *delle leggi vigenti.*

(Omissis).

Art. 13.

Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci

(Omissis).

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun socio e a ciascuno dei revisori almeno *dieci giorni* prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso avviso sarà indicata la data della seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, ma almeno ad un'ora di distanza da quest'ultima.

Art. 19.
Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 5.

I componenti il consiglio di amministrazione, il presidente e il vice presidente permangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in funzione i successori nelle rispettive cariche, fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.

(Omissis).

Art. 26.
Collegio dei revisori

(Omissis).

Comma 4.

I revisori restano in carica per la durata di tre anni e sono confermabili. I revisori scaduti rimangono nell'ufficio *fintanto* che non entrino in *funzione* i successori, *fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.*

(Omissis).

Art. 28.
Segretario generale

(Omissis).

Comma 5.

Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione per un triennio ed è rieleggibile.

(Omissis).

Art. 31.
Disposizioni transitorie

I soci della Cassa di risparmio di San Miniato in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualità di soci dell'ente senza limiti di tempo anche in deroga all'ultimo comma dell'art. 6.

(Abrogato).

95A6989

DECRETO 3 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari;

Vista la delibera del 28 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 5 nonché la modifica concernente l'abrogazione del punto *c)* dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 5 nonché la modifica concernente l'abrogazione del punto *c)* dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 5.

Comma 1.

I proventi di natura straordinaria ... *(omissis).*

Comma 2.

Una quota non inferiore a un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di *funzionamento è destinata* agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative, in vigenza della legge stessa.

95A6988

DECRETO 22 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 ottobre 1995 e scadenza 31 ottobre 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 105.300 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 ottobre 1995 e 8 novembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 30 ottobre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 ottobre 1995 e scadenza 31 ottobre 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 24 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti»

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 24 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 novembre 1995; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A7093

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 ottobre 1995.

Modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici per la verifica finale dei corsi di riconversione professionale degli insegnanti.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1994, n. 231, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1994, registro n. 1, foglio n. 208, in particolare l'art. 8.

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1995, n. 176, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 220, e successive integrazioni, nel quale sono stabilite, per ciascuno dei corsi di riconversione, le modalità di verifica finale;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di costituzione delle commissioni per la verifica finale dei corsi di riconversione professionale di cui al decreto ministeriale n. 231 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado in particolare l'art. 400, commi 9 e 10;

Decreta:

Art. 1.

La verifica finale dei corsi di riconversione aventi valore abilitante è effettuata da una commissione nominata dal provveditore agli studi della provincia ove è ubicato il corso ed è costituita:

dal coordinatore di uno dei corsi di riconversione attivati nella provincia o in provincia viciniore, qualora nella provincia interessata sia stato attivato un solo corso, con funizioni di presidente;

dai docenti formatori del corso, con funzione di componenti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante uno dei docenti, componente la commissione, a ciò designato dal presidente.

Art. 2.

Non può svolgere le funzioni di presidente il coordinatore del medesimo corso.

Art. 3.

La traccia relativa alla prova scritta ed il tempo assegnato per il suo svolgimento, da contenere nel limite massimo di otto ore, è stabilito dalla commissione nel giorno stesso della prova e prima dell'inizio della stessa.

Art. 4.

La valutazione delle prove della verifica finale è effettuata con applicazione dell'art. 400, commi 9 e 10, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, citato in premessa, secondo il quale la commissione giudicatrice dispone di ottanta punti, di cui quaranta per la prova

scritta e quaranta per la prova orale. Il voto, espresso in quarantesimi per ciascuna delle prove, è quello risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun componente la commissione giudicatrice.

Art. 5.

La verifica finale dei corsi di riconversione professionale non aventi valore abilitante è effettuata e certificata dal coordinatore del corso e dai docenti di ciascuno dei corsi stessi.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 307

95A6991

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1995.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «La fortuna sotto la neve».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna sotto la neve» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 15 novembre 1995, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna sotto la neve».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore riproduce l'effige di Babbo Natale e della Befana che danzano sotto la neve e il prezzo di vendita al pubblico; l'area del gioco è situata a destra ed è costituita da uno spazio che reca l'immagine di un albero di Natale, di un camino e di una stella cometa, ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura; all'interno di tale spazio sono stampate le diciture «Tombola» e «Gratta qui»; nella parte sottostante l'area di gioco sono stampati i quindici numeri la cui presenza nell'area di gioco determina la combinazione vincente, è impressa altresì la numerazione sequenziale per l'individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 35.000.000.000. Sono previste sei categorie di premi, attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

Ctg. 1ª - n. 10 premi di L. 100.000.000 - combinazione: tombola;

Ctg. 2ª - n. 15 premi di L. 30.000.000 - combinazione: cinquina;

Ctg. 3ª - n. 215 premi di L. 10.000.000 - combinazione: quaterna;

Ctg. 4ª - n. 80.000 premi di L. 100.000 - combinazione: terno;

Ctg. 5ª - n. 800.000 premi di L. 10.000 - combinazione: ambo;

Ctg. 6ª - n. 7.200.000 premi di L. 2.000 - combinazione: un numero.

Inoltre sono previsti due premi speciali di L. 500.000.000 cadauno, da attribuire al possessore del biglietto che nel riquadro destinato all'area del gioco rinvenga il «jolly» rappresentante Babbo Natale o la Befana.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª categoria e dei jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dagli enti concessionari della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4ª, 5ª e 6ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 132

95A7075

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 ottobre 1995.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte di Tito» di Greve in Chianti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 10 maggio 1995 con la quale la società Sorgente Cintoia S.r.l con sede in Greve in Chianti (Firenze), frazione Strada in Chianti, via Cintoia Bassa, 55 ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata «Fonte di Tito», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Cintoia» ubicata nel comune di Greve in Chianti (Firenze), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto il parere della terza Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1995;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale «Fonte di Tito» di Greve in Chianti (Firenze).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «puo avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 ottobre 1995

Il direttore generale reggente: D'ALBA

95A6993

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 novembre 1995.

Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 concernente l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del servizio tecnico centrale della Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi nonché delle scuole centrali antincendi e del centro studi ed esperienze;

Vista la norma UNI-VVF 9493, concernente liquidi schiumogeni a bassa espansione;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione e l'omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione ai fini della prevenzione incendi;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione

La classificazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI-CNVVF 9493.

Il laboratorio di chimica del centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI-CNVVF 9493.

Art. 2.

Utilizzazione

I liquidi schiumogeni a bassa espansione da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.

La dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma *e)*, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Art. 3.

Definizioni

a) Per «omologazione» si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo del liquido schiumogeno, certificata la rispondenza alla norma ed emesso da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

b) Per «laboratorio» si intende il laboratorio di chimica del centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.

c) Per «certificato di prova» si intende il rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la conformità alla norma e la classificazione di comportamento sul fuoco del campione sottoposto ad esame.

d) Per «produttore» si intende il fabbricante del prodotto nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.

e) Per «dichiarazione» di conformità si intende la dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui al comma *f)* del presente articolo.

f) Per «marchio di conformità» si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sull'imballo del prodotto riportante gli estremi dell'atto di omologazione e le indicazioni di cui al punto 6 della norma UNI 9493 tra le quali va compresa la minima temperatura di impiego.

g) Per «prototipo omologato» si intende il campione, parte del campione medesimo e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova.

Art. 4.

Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

1) Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:

il produttore inoltra al laboratorio domanda corredata della documentazione occorrente;

verificata la correttezza della documentazione di cui sopra, il laboratorio richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova nonché il pagamento degli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime;

l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e la ricevuta del versamento di cui sopra entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio che, ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;

decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;

entro sessanta giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.

2) Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata del certificato di prova.

Valutata la documentazione presentata, il Ministero dell'interno provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.

Semestralmente, il Ministero dell'interno renderà noto l'elenco aggiornato dei prodotti omologati. Indipendentemente da ciò, al fine di permettere anche l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 7 del del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.

3) Le domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inoltrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

Commercializzazione CEE

I liquidi schiumogeni a bassa espansione legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

A tal fine, per ciascun prototipo di prodotto il produttore dovrà presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che provvederà al rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art. 3, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, motivando l'eventuale diniego.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art. 6.

Obblighi e responsabilità per il produttore

Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti sotto la personale responsabilità civile e penale:

garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;

emettere per ogni prodotto la dichiarazione di conformità;

apporre sull'imballo del prodotto il marchio di conformità.

Art. 7.

Controlli

Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre a controllo, anche con metodi a campione, i prodotti.

Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione del prodotto, il produttore si impegna a consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art. 8.

Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile, su istanza del produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1, secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

L'omologazione decade se il prodotto subisce una qualsiasi modifica o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se:

viene rilevata la non conformità di esemplare di prodotto al prototipo omologato;

il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 6 o 7.

L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art. 9.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione o di diniego sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

Art. 10.

Norme transitorie

1) A decorrere dal 1° gennaio 1997 potranno essere prodotti e commercializzati solo liquidi schiumogeni a bassa espansione omologati ai sensi del presente decreto.

2) Decorsi sei anni dalla data di emanazione del presente decreto potranno essere utilizzati solo liquidi schiumogeni a bassa espansione i cui prototipi siano stati omologati ai sensi del presente decreto.

Decorso il termine suddetto, i liquidi schiumogeni a bassa espansione i cui prototipi non siano stati omologati ai sensi del presente decreto, dovranno essere ritirati e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

Il Ministro: CORONAS

95A7029

DELIBERAZIONE 14 novembre 1995.

Ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, per un importo complessivo di lire 650 miliardi in mutui decennali, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, di società a capitale pubblico o misto, nonché di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali. (Deliberazione n. 3).

IL COMITATO TECNICO
DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3
DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, N. 35

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»;

Visto l'art. 8, comma 3, della sopracita legge 16 febbraio 1995, n. 35, con il quale è stato istituito un comitato tecnico, con il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, per un importo complessivo di lire 650 miliardi in mutui decennali, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate — ubicate nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1994 — di proprietà di enti pubblici economici e non economici, di società a capitale pubblico o misto, nonché di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 maggio 1995 registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 1995, registro n. 2 Interno, foglio n. 194, con il quale, ai sensi del predetto comma 3 dell'art. 8 della legge n. 35/1995, è stato costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, il predetto comitato tecnico, e i decreti del Ministro dell'interno in data 6 settembre 1995 e in data 31 ottobre 1995 con i quali si è integrata la composizione dello stesso, rispettivamente, con i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, del Ministero del lavoro e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo;

Visti i piani di rilevazione dei danni presentati, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1995, n. 35, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 35/1995, dai soggetti di cui al comma 1 del menzionato art. 8 della legge n. 35/1995 e verificati dalle rispettive amministrazioni statali vigilanti e ritenuto che per beni strutturali debbono intendersi esclusivamente i beni immobili, le infrastrutture, le loro pertinenze e gli impianti fissi asserviti agli stessi;

Considerato che, nel corso delle riunioni tenute dal comitato tecnico e dai gruppi di lavoro, sono state individuate le procedure e i criteri per la ripartizione delle suddette risorse, nonché le modalità per la erogazione dei mutui, di cui al predetto comma 1 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35;

Considerato che i rappresentanti dell'autorità di bacino e del magistrato del Po, in occasione delle predette riunioni, hanno preso visione dei suddetti piani di rilevazione e dei conseguenti interventi di ripristino, anche ai fini della compatibilità con il piano stralcio previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 22/1995;

Considerato che l'importo complessivo di lire 650 miliardi copre tutte le richieste validamente pervenute nei termini previsti dal suddetto art. 8 e assentite dalle amministrazioni statali vigilanti;

Viste le proprie deliberazioni n. 1 in data 28 giugno 1995 e n. 2 in data 18 luglio 1995 con le quali si è proceduto, per motivi di particolare urgenza e nelle more di completamento delle verifiche dei piani da parte di alcune amministrazioni statali vigilanti, ad una prima ripartizione per l'importo di L. 635.293.506.700 di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge n. 35/1995 a favore dei soggetti che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, anno presentato i piani di rilevazione danni assentiti dalle rispettive amministrazioni statali vigilanti;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di una ulteriore quota, i mutui decennali, tra i soggetti che, ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, hanno presentato i piani di rilevazione, per gli importi indicati nel prospetto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

Delibera:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, della legge 16 febbraio 1995, n. 35, è ripartita, come da prospetto che si unisce quale parte integrante della presente deliberazione, la somma di L. 3.790.616.000 per consentire il ripristino delle strutture danneggiate di proprietà dei soggetti individuati nel medesimo prospetto.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 1 del presente provvedimento i soggetti interessati, aventi diritto, hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

Art. 3.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, gli stanziamenti disponibili sono di lire 60 miliardi per il 1995 e di lire 120 miliardi per i successivi anni, fino al 2005 compreso, per capitale ed interessi. Tali stanziamenti costituiscono il «servizio del debito» per mutui decennali da erogare fino all'ammontare massimo fissato in lire 650 miliardi.

Art. 4.

1. Il tasso da applicare alle operazioni di credito agevolato è un tasso fisso annuo che non deve superare il valore del RENDISTATO vigente, all'atto della stipula del mutuo, maggiorato di una commissione annua prevista nella misura massima dello 0,50 p.p. Tale tasso, comprensivo della commissione anzidetta, non potrà essere superiore al 13,40%. I mutui decennali saranno rimborsati in 20 semestralità a rate costanti e posticipate.

Art. 5.

Il termine massimo per la stipula delle operazioni di mutuo, viene fissato entro il 30 giugno 1996 in considerazione sia dell'urgenza degli interventi, sia della necessaria coerenza fra esborsi finanziari previsti e stanziamenti di bilancio. Le predette rate semestrali di mutuo dovranno avere scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 6.

I mutui saranno erogati per intero all'atto della stipula, in quanto il controllo spetta alle amministrazioni statali vigilanti in possesso del piano di rilevazione dei danni subiti di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 35/1995, secondo le modalità dalle stesse stabilite. Rispetto al versamento (Tesoreria unica) valgono le disposizioni di legge in capo all'Ente mutuatario.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente deliberazione, sono posti a carico del capitolo n. 7867 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 sopracitato, pari a lire 60 miliardi per il 1995 e lire 120 miliardi per gli anni successivi fino al 30 giugno 2005 per 20 semestralità.

2. La presente deliberazione, sottoposta a controllo secondo le norme vigenti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1995

Il presidente: GALLITTO

I segretari: DEL MORO - IADICICCO

ALLEGATO

EVENTI ALLUVIONALI PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994 - 3ª RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL COMMA 1, ART. 8, DELLA LEGGE N. 35/1995 - LIRE 650 MILIARDI IN MUTUI DECENNALI

I.N.P.S. - Direzione generale di Roma:		
per la sede provinciale di Alessandria	L.	771.624.000
I.N.A.I.L. - Direzione generale di Roma:		
per la sede provinciale di Alessandria	»	41.797.000
per la sede provinciale di Asti	»	457.526.000
	L.	1.270.947.000
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura:		
sede di Alessandria	L.	330.000.000
Nuova elettricità S.a.s.:		
di Indemini Renzo & C.	»	112.000.000
Inesco S.a.s.:		
di Indemini Mauro	»	44.000.000
	L.	486.000.000
Automobile club d'Italia:		
Ufficio provinciale di Alessandria	L.	152.335.000
Automobile club di Alessandria	»	152.355.000
	L.	304.670.000
Università degli studi di Torino:		
sede di Alessandria	L.	263.000.000
Politecnico di Torino:		
sede di Alessandria - Comitato per l'Università in Alessandria	»	1.465.999.000
	L.	1.728.999.000
Totale	L.	3.790.616.000

95A7076

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 20 novembre 1995.

Modificazione dell'art. 45 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 16 novembre 1995;

Ha deliberato

di apportare modifiche ed integrazioni all'art. 45 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detto articolo è formulato come segue:

Art. 45 *(Formazione dell'ordine del giorno)*. — L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal vicepresidente, e, previo assenso del presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.

In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunto all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva o ad altra che sia deliberata dal Consiglio.

Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui al primo comma è predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche proposte all'unanimità dalle commissioni e per le quali nessuno dei componenti o dei presenti alla deliberazione della proposta abbia chiesto la trattazione in via ordinaria:

a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza, della prima commissione;

b) le proposte della seconda commissione relative ad assenze dal servizio per aspettativa, per congedo straordinario e per astensione obbligatoria, relative al trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età, relative alle cessazioni per collocamento a riposo, relative alla concessione di titoli onorifici, relative alla cessazione dal servizio, relative a presa d'atto o a non luogo a provvedere, relative ad autorizzazioni per incarichi presso le commissioni tributarie e per quelli di insegnamento;

c) le proposte della terza commissione relative ai trasferimenti su domanda, eccettuate quelle relative ad incarichi semidirettivi, quelle relative ai posti presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte ed eccettuate, altresì, tutte quelle in cui siano stati attribuiti ai candidati punteggi differenziati per merito o attitudini e quelle in cui vengano concessi punteggi per stato di salute, salvaguardia dell'unità familiare, esercizio di funzioni in sedi disagiate; le proposte relative a pratiche tabellari quando non siano state espresse valutazioni discordanti dagli ineressati o dal Consiglio giudiziario, relative ad applicazioni endodistrettuali, supplenze, ferie, prese d'atto e di non luogo a provvedere, nonché quelle di rigetto di richieste di applicazioni extradistrettuali;

d) tutte le proposte della quarta commissione quando nel corso della procedura non siano state espresse valutazioni discordanti ed escluse comunque quelle in tema di incompatibilità;

e) le proposte di archiviazione o di presa d'atto, formulate dalla commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;

f) le proposte della commissione uditori giudiziari relative a prese d'atto, relative al tirocinio degli uditori e a valutazioni sugli uditori quando nel corso della procedura non siano state espresse valutazioni discordanti, nonché quelle riguardanti rilascio copia di atti della procedura di concorso;

g) tutte le proposte della commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;

h) tutte le proposte della commissione per i giudici di pace, con esclusione di quelle di risposta a quesiti d'ordine generale nonché di quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio e decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia;

i) le proposte di archiviazione della commissione per i problemi posti all'amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata per palese mancanza di provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare;

l) le proposte della commissione per il conferimento degli uffici direttivi di non luogo a provvedere o di presa d'atto non riguardanti provvedimenti giurisdizionali, nonché quelle relative a valutazioni positive sulla nomina alle funzioni direttive superiori quando nel corso della procedura non siano state espresse opinioni discordanti.

Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie.

Le disposizioni dei precedenti quarto e quinto comma si applicano alle materie e alle competenze così come determinate nei decreti istitutivi delle commissioni.

Roma, 20 novembre 1995

Il vice presidente: CAPOTOSTI

95A7078

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 novembre 1995.

Autorizzazione a La Piemontese assicurazioni S.p.a., in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza in data 28 dicembre 1994 con la quale La Piemontese assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami indicati al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 9 novembre 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società La Piemontese assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società La Piemontese assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, corso Palestro n. 3, previa approvazione dello statuto, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami indicati al punto *A* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7068

PROVVEDIMENTO 17 novembre 1995.

Variazione della denominazione sociale e della ubicazione della sede legale della Siat vita S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società Siat vita S.p.a., con sede in Genova, via B. Bosco, 15;

Vista la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di Siat vita S.p.a. tenutasi in data 22 giugno 1995, che ha deliberato, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale da Siat vita S.p.a. a Novara vita S.p.a., nonché il trasferimento della sede legale da Genova, via B. Bosco, 15, a Novara, via Negroni, 12;

Visto il decreto dell'11 luglio 1995, con il quale il tribunale di Genova ha omologato la deliberazione assembleare relativa alla variazione della predetta denominazione sociale e al trasferimento della sede legale;

Dispone:

Si prende atto della variazione della denominazione sociale di Siat vita S.p.a., in Novara vita S.p.a. e del trasferimento della sede legale da Genova, via B. Bosco, 15, a Novara, via Negroni, 12.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A7069

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1995), **coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 1995, n. 437** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1995), **recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 144, e 28 giugno 1995, n. 260». I DD.LL. n. 144/1995 e n. 260/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunitari sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995 e n. 201 del 29 agosto 1995).

Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, e dell'art. 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 4, dell'art. 27 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, dell'art. 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n 274, e dell'art 27 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge» (per il contenuto del D L. n 258/1995 e per il testo degli articoli sopracitati si veda in appendice)

Art. 1.

Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni

1. *La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. Ai fini dell'applicazione del procedimento previsto dalle predette norme, è comunque necessario acquisire l'assenso del Ministero del tesoro. È altresì autorizzato, sino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche già avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.* Tale fondo è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. *(Seguiva un periodo soppresso*

dalla legge di conversione). L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato fino al 30 ottobre 1995.

4. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma.

5. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 30 ottobre 1995.

6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-*bis*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonché quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari.

8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

9. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: «per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 1995».

10. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

11. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalità tecnico-amministrativa del Dipartimento della protezione civile, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180. Dal 31 ottobre 1995 le norme suddette si applicano nel limite di 40 unità di personale civile e militare dello Stato fornito di specifiche professionalità.

12. L'articolo 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere interpretato nel senso che le limitazioni per le assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di magistratura.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):

«Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. [I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'art. 3 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'art. 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'art. 12 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13 e per il 30 per cento ai progetti-pilota].

3. [I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonché per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico].

4. [I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionale, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonché le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici].

5. [Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex art. 12 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi].

6. [Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convezioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri].

7. [La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge].

8. [Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5]».

N.B. — Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i commi da 2 a 8 saranno abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento prevista dallo stesso art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) come modificata ed integrata dall'art. 2, commi 1 a 6, della legge n. 537/1993:

«Art. 10. — 1. La quota di stanziamento per l'anno 1988 di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnata alla chiusura dell'esercizio 1988 può essere impegnata nell'esercizio successivo.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi, ai fini dell'attuazione dei progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, oltre che di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, anche di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del settore interessato, saranno dettate norme concernenti anche la sperimentazione di idonee procedure operative, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

4. Con il decreto di cui al comma 3 saranno stabiliti i compensi per i componenti del comitato tecnico scientifico, la cui spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

— Il D.P.R. n. 303/1994 approva il regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività.

— Si riporta il testo dell'art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale».

— Si riporta il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

«Art. 56. — Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale od una fidejussione secondo le norme del precedente art. 54; e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la fidejussione».

— Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3, del già citato D.Lgs. n. 29/1993: «3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 358/1993 (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29): «1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 62, della già citata legge n. 537/1993: «62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione, del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non

coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 57, comma 6, del già citato D.Lgs. n. 29/1993: «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994».

N.B. — Con D.L. 13 novembre 1995, n. 471 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1995), è stato differito il termine al 31 dicembre 1995

— Si riporta il testo degli articoli 7, come modificato dall'art. 1 della legge n. 908/1977, e 7-*bis* della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come modificati dagli articoli 2 e 3 della legge n. 74/1990:

«Art. 7 (*Composizione della segreteria*). — 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L'incarico cessa alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, ma non può essere rinnovato. L'assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.

3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubblico, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

4. All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equiparati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi speciali.

5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura.

7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno».

«Art. 7-*bis* (*Ufficio studi e documentazione*). — 1. L'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell'ufficio studi. Le modalità della nomina e le funzioni del direttore e dell'ufficio studi nel suo complesso sono definite dal regolamento interno del Consiglio. L'ufficio studi dipende direttamente dal comitato di presidenza.

3. All'interno dell'ufficio studi, e nell'ambito dell'organico complessivo, può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presidenza».

— Si riporta il testo dell'art. 210 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 210. — Salvo quanto è disposto nell'art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero di sei.

Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico stesso.

Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 831/1973 (Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori):

«Art. 5 (*Requisito del servizio giudiziario*). — Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1993, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia è equiparata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari».

— Il R.D.Lgs. n. 511/1946 reca «Guarentigie della magistratura».

— Il D.P.R. n. 916/1958 reca «Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, della legge n. 321/1991 (Interventi straordinari per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia): «7. I poteri e le facoltà previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. n. 829/1982 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 938/1982:

«Art. 3. — Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità, delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado.

Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumerata, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.

Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

— Si riporta il testo dell'articolo unico della legge n. 180/1983 (Interpretazione autentica dell'art. 1, comma secondo, del D.L. 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali):

«*Articolo unico*. — Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previste dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché temporanea utilizzazione del personale dipendente da pubbliche amministrazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 6, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette».

Art. 2.
Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione

1. *(Soppresso dalla legge di conversione)*.

2. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre.». Nell'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis)* per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1994.».

3. *In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordino degli organi collegiali della scuola e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Analogamente, e con le stesse modalità, la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata fino al 31 maggio 1996. La durata in carica dei consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, è prorogata fino al 1° giugno 1997.*

3-bis. *All'articolo 31 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:*

«3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione».

3-ter. *All'articolo 33, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo la lettera* e) *è inserita la seguente:*

«e-bis) *il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione».*

4. *All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994». All'articolo 492, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994».*

5. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento anticipato ai fini dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5-bis. *Le graduatorie degli aspiranti e supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma* 2-bis, *del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti e supplenze nelle accademie e nei conservatori, dovrà essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997. Al comma 8 dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria».*

6. La possibilità di ammissione in via eccezionale alle università italiane prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è consentita, con le medesime modalità, anche per l'anno accademico 1995-1996 per i cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore avendo frequentato il relativo corso di studio

presso scuole straniere operanti in Italia, riconosciute o sovvenzionate da Stati esteri con i quali siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattative per la conclusione di intese bilaterali in materia.

Riferimenti normativi:

Il comma 17 dell'art. 11 della legge n. 357/1993 come modificato dal presente provvedimento, così recita: «17. Per il 1994 il termine del 1° settembre, di cui all'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissato a tutti gli effetti al 24 dicembre. *Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dall'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre*».

I commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge n. 724/1994, come modificati dal presente provvedimento, così recitano:

«3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:

a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera *b)*, sempreché dalla predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato;

b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;

d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;

e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

g) ai lavoratori privi di vista;

g-bis) *per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1994*».

- L'art. 31 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dal presente provvedimento, così recita:

«Art. 31 *(Elezioni)*. — 1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggendi sono in numero superiore a uno.

2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

3. *Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione.*

4 e 5. *(Soppressi)*.

6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

9. Il voto è personale, libero e segreto».

- L'art. 33 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dal presente provvedimento, così recita:

«Art. 33 *(Svolgimento delle elezioni)*. — 1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

e-bis) *il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;*

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1».

— Il comma 10 dell'art. 59 del D Lgs. n. 29/1993, come modificato dal presente provvedimento, così recita: «10 Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 417»

— L'art. 492 del testo unico approvato con D.Lgs. n 297/1994, come modificato dal presente provvedimento, così recita

«Art. 492 *(Sanzioni)*. - 1 Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese,

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

e) la destituzione.

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri».

— Il comma 5 dell'art. 13 della legge n. 724/1994 così recita

«5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze:

a) dal 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;

b) dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni,

c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio fino a 30 anni»

— Gli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con D Lgs. n 297/1994, così recitano:

«Art. 510 *(Dimissioni)*. — 1. Le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.

2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo

3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare».

«Art 580 *(Dimissioni)*. 1 Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono normalmente dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate

2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo

3 Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico

4 Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni

5 L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare»

L'art. 272 del testo unico approvato con D Lgs n 297/1994, come modificato dal presente provvedimento, così recita

«Art 272 *(Conferimento delle supplenze)*. - 1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521

2 Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero

3 Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze Le commissioni sono nominate ogni tre anni.

4 Le graduatorie hanno carattere permanente

5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli

6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sarà assegnata comunque un'unica sede

8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze, *fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria*

9. Il disposto di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applica per la formazione delle graduatorie da compilare dopo che avranno cessato di avere validità, secondo le disposizioni vigenti, le graduatorie compilate secondo le disposizioni dell'art 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312

10. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in uno degli istituti indicati nella domanda di supplenza

11. La precedenza assoluta di cui al comma 10 opera dopo quella prevista dall'art. 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, a favore di coloro che sono compresi nelle graduatorie ad esaurimento compilate ai fini delle immissioni in ruolo, senza concorso, previste dal medesimo decreto-legge

12. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio possono essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali possono essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non sono inclusi nelle graduatorie.

13. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

14. Resta fermo quanto previsto, in materia di scritturazione e di incarichi, dall'art. 223 per l'Accademia d'arte drammatica e dall'art. 234 in materia di incarichi per l'Accademia nazionale di danza.

15. Per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle accademie e dei conservatori di musica si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo III, del presente testo unico; le competenze in materia dei capi di istituto, presidi o direttori didattici, ivi previste, si intendono riferite ai direttori di accademia o di conservatorio.

16. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige».

Art. 3.

Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».

2. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

3. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 30 ottobre 1995.

4. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.

5. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

6. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 9/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1° luglio 1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402. *L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991*».

— Il testo dell'art. 11-*quater* del D.L. n. 387/1987, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) è il seguente:

«Art. 11-*quater*. — Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i competenti uffici amministrativi interni sono autorizzati a corrispondere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

2. Per lo stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio».

— Il testo dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 39/1993 [Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421] è il seguente: «1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee».

— Il testo dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 149/1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 237/1993 (Interventi urgenti a favore dell'economia), come modificato dal presente decreto, è il seguente: «10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno *1995* ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi».

— Il testo dell'art. 31, comma 1, della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente: «1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'*ex* Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'*ex* Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124»

— Il testo dell'art. 6, comma 6, della legge n. 491/1993 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) è il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di legge ispirati ai principi di cui all'art. 1, per la riforma:

a) del Corpo forestale dello Stato,

b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi»

Art. 4.

Interventi concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento *individuati dallo stesso Ministro dell'interno. Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonché a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni.

5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

5-bis. *Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.*

Riferimenti normativi.

— Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge n. 384/1991 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti) è il seguente: «2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalità di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entità del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e all'art. 6 della citata legge n. 966 del 1965, è commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente».

— Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge n. 425/1985 (Norme di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco) è il seguente: «Le modalità di cui all'art. 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Per completezza di informazione si riporta anche il testo dell'art. 1 della cennata legge n. 425/1985:

«Art. 1. — Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalità di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, e viene modificato l'art. 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo art. 6"».

— La legge n. 966/1965 reca norme sulla disciplina delle tariffe delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento. Si trascrive il testo dell'art. 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, e dell'art. 6 richiamati nel presente articolo:

«Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;».

«Art. 6. — La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati numeri 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'art. 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma».

N.B. — L'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 425, ha disposto che con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della predetta legge è abrogato l'art. 6 soprariportato.

— Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982 (Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio) è il seguente:

«Art. 11 *(Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. — Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

— L'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

— L'elenco n. 4, allegato alla suddetta legge n. 537/1993, contiene il richiamo ad una numerosa serie di procedimenti amministrativi previsti da disposizioni o leggi tra cui il procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577).

— La legge n. 818/1984 reca: «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— L'art. 22 della legge n. 128/1990 sostituisce l'art. 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), con il seguente:

«Art. 6. — 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994.

2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990. Si osservano le disposizioni dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 158/1991 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative) è il seguente:

«Art. 11 *(Integrazione dell'istanza per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi)*. — 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3

dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 20 della legge 31 maggio 1990, n 128, è fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione, prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli»

Art. 5.

Interventi concernenti gli enti locali

1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli enti stessi provenienti dall'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni stessi. Al fine di ottenere dal Ministero dell'interno il predetto rimborso, gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del trasferimento del personale.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1995. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

4. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

5. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

6. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

7. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.

8. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

8-bis. *All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «uno o più servizi» sono inserite le seguenti: «e l'esercizio di funzioni».*

8-ter. *All'articolo 25, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «In particolare la convenzione deve» sono inserite le seguenti: «disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-*bis *e 5-*ter *dell'articolo 36, e dalla lettera* n) *del comma 2 dell'articolo 32, e»; dopo le parole: «atti fondamentali del consorzio» sono inserite le seguenti: «; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili».*

9. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.».

9-bis. *Dopo il comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. *Ai consorzi, che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.*».

10. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: *«il 30 giugno 1996»*.

11. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, *sono inseriti i seguenti:*

«*1-bis.* Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti *o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale* non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un *commissario o il collegio commissariale* per la temporanea gestione del consorzio. *Il prefetto può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. Il commissario o il collegio commissariale restano* in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.

1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti».

11-bis. *Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito all'articolo 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall'articolo 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.*

11-ter. *Il commissario o il collegio commissariale provvedono, entro sei mesi dallo scioglimento del consorzio, alle operazioni di acquisizione di ogni residua attività e liquidazione di tutte le passività, alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli atti soggetti ad approvazione delle giunte degli enti consorziati. Il commissario o il collegio commissariale decidono in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale. Ai componenti del collegio spettano le indennità ed i permessi retribuiti previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per l'organo del consorzio del quale facevano parte.*

11-quater. *L'organo preposto alla liquidazione del consorzio del quale è stata deliberata la soppressione determina, sulla base di accordi con le amministrazioni degli enti interessati, la destinazione del personale e del patrimonio del consorzio.*

11-quinquies. *All'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«*1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente*».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 58/1992 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni) è così formulato: «3. Entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui al comma 6 dell'art. 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso art. 1, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, individua i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'art. 1».

Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del D.P.C.M. n. 428/1989 che reca il regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità:

«2. Entro il 31 gennaio 1990, le amministrazioni statali cedenti comunicano al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e al Ministero dell'interno - tramite le ragionerie centrali - il personale trasferito a tutto il 31 dicembre 1989 con apposito elenco nominativo, specificando:

a) dati anagrafici di ciascun dipendente;

b) qualifica funzionale o categoria, profilo professionale, data di trasferimento di ogni singolo dipendente;

c) il trattamento economico fondamentale annuo lordo (stipendio base, retribuzione di anzianità o per classi e scatti, indennità integrativa speciale, assegni di famiglia ivi compresa la tredicesima mensilità)».

— Si riporta, nell'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) richiamate dal presente articolo. In particolare si trascrivono. l'art. 25 come modificato dal presente articolo; l'art. 39, comma 2; l'art. 51, comma 11; l'art. 55; l'art. 60; come modificato dal presente articolo, e infine l'art. 63, comma 2:

«Art. 25 *(Consorzi)*. — 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi *e l'esercizio di funzioni* possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. *Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.*

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve *disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera* n) *del comma 2 dell'articolo 32, e,* prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; *lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili*

4. *Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.*

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali».

«Art. 39 *(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)*, comma 2. — Nella ipotesi di cui alle lettera *c)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».

«51 *(Organizzazione degli uffici e del personale)*, comma 11. — Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge».

«Art. 55 *(Bilancio e programmazione finanziaria)*. — 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.

2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazoni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo».

«Art. 60 *(Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni)*. — 1. Entro *il 30 giugno 1996* i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

1-bis. *Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario o il collegio commissariale per la temporanea gestione del consorzio. Il prefetto può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amminstrazione dell'ente. Il commissario o il collegio commissariale restano in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.*

1-ter. *Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.*

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale».

«Art. 63 *(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali)*, comma 2. — Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 638/1932 recante «Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate» è il seguente:

«Art. 14 *(Erogazione provvisoria di somme)*. — Dal 1° gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975».

— La legge n. 68/1993 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8/1993 reca disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

— Il D.Lgs. n. 504/1992 reca norme sul riordino della finanza degli enti territoriali. Si trascrivono gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 richiamati dal presente articolo:

«Art. 36 *(Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali)*. — 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:

a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;

c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35, per la parte attribuita alle comunità montane, ripartito sulla base della popolazione montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo».

«Art. 37 *(Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari)*. — 1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'art. 36.

2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a norma del comma 3, lettera *g)*.

3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:

a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300 000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;

amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;

b) i comuni ripartiti nelle seguenti cinque classi:

comuni con popolazione fino a 1.999 abitanti;

comuni con popolazione da 2.000 a 4.999 abitanti;

comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti;

comuni con popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti;

comuni con popolazione oltre 59.999 abitanti;

c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione residente e dalle relative classi d'età;

d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;

e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale extraurbana servita;

f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;

g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;

h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.

4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

«Art. 38 *(Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale)*. — 1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.

2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'art. 37.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'art. 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

«Art. 39 *(Fondo consolidato)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'art. 2-*bis* del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, previsti dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1987, n. 472, previsti dall'art 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;

contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n 887,

contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373; in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.

2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative.

3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo».

«Art. 40 *(Perequazione degli squilibri della fiscalità locale)*. — 1 La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.

2 L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio.

3 I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori alla media per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'art. 37.

4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 20 per cento, non cumulabile, per l'appartenenza a più categorie:

a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2 000 abitanti,

c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito;

d) comuni capoluogo di provincia;

e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza.

5 Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.

6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E M. e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno».

— La legge n. 818/1985 detta norme in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 390/1986 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge.

1-bis. *Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente*».

Art. 6.

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti limiti potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 559/1996, è il seguente:

«Art. 13. — Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;

d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

e) entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 2 e ne fissa le condizioni;

f) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'art. 2, di costo complessivo non superiore a L. 5.000.000;

g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del comitato esecutivo».

«Art. 14. — Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma annuale di attività;

b) delibera il bilancio consuntivo;

c) delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte-valori e delle altre officine e stabilimenti;

d) delibera il regolamento del personale, sentiti i sindacati;

e) delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

f) autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;

g) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 2 di importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e le permute di beni immobili, l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprietà;

i) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo art. 22;

l) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;

m) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'art. 2 di costo superiore a 15 milioni.

Le deliberazioni indicate alle lettere *b), c), h)* ed *i)* e la nomina del direttore dell'officina carte-valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

L'approvazione da parte del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve avvenire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera *b)*».

«Art. 15. — Il comitato esecutivo:

a) esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sul regolamento di servizio e sul regolamento del personale dell'Istituto;

c) delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

d) autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni;

e) autorizza le operazioni, previste dall'ultimo comma del precedente art. 2, di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

f) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;

g) autorizza la stampa delle pubblicazioni, di cui al terzo e quarto comma dell'art. 2, di costo non superiore ai 15 milioni;

h) adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere *a), b), c)* e *h)* del precedente art. 14».

— Il testo degli articoli 10, così come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della citata legge n. 559/1966, è il seguente:

«Art. 10. — Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

b) due funzionari della Direzione generale del tesoro;

c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscono né siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;

i) tre dipendenti dell'Istituto non addetti alla sezione Zecca — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresì del consiglio di amministrazione un dipendente della sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale addetto alla sezione stessa scelto a seguito di apposita elezione.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* e *f)* devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Del consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditorato generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il consiglio è integrato, a titolo consultivo, dal capo del servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato».

«Art. 11. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio e da due consiglieri da scegliersi dal consiglio di amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera *h)* e uno fra quelli di cui alla lettera *i)* del precedente art. 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, i restanti rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

Del comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il comitato esecutivo è integrato, a titolo consultivo, dal capo del servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato».

Art. 7.

Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri

1. È prorogata dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania ed Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.200 milioni per il secondo semestre 1995.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art 2 del D L n 167/1993 (Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia), è il seguente:

«Art. 2 — 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte della missione di cui all'art. 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubica 29 dicembre 1973, n 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente

4 Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace

5. Gli autoveicoli impiegati dal contingente nell'operazione di cui all'art 1, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere condotti anche dal personale di altri Paesi facenti parte della forza U.E.O.

6. Il personale della Guardia di finanza munito di patente civile può condurre, ove previsto, anche gli autoveicoli degli altri Paesi componenti la forza U.E.O.

7. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni per l'embargo sul Danubio».

Art. 8.

Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato.

1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Art. 73 *(Abrogazioni)*. — *1.* Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1° gennaio 1996.».

2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

«Art. 74 *(Entrata in vigore)*. — *1.* La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1° gennaio 1996.».

Riferimenti normativi:

— Il titolo IV della legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), reca: «Efficacia di sentenze ed atti stranieri»

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

— Il D L. n. 258/1995, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1995).

— I DD LL. n. 1/1992, n. 195/1992, n. 274/1992 e n. 325/1992, recanti, il primo, differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari, e, gli altri tre, differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1992, n. 101 del 2 maggio 1992, n. 154 del 2 luglio 1992 e n. 205 del 1° settembre 1992). L'art. 16 del D.L. n. 1/1992 e gli articoli 27 dei DD.LL. n. 195/1992, n. 274/1992 e n. 325/1992, di contenuto identico, erano così formulati: «1 La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385».

95A7043

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

CIRCOLARE 13 novembre 1995, n. **GM/93102/4367DL/CR.**

Approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

Visto l'allegato 11 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, cocernente la procedura per l'omologazione delle apparecchiature terminali da connettere alla rete pubblica di telecomunicazioni italiana;

Considerato che, alla luce della concreta applicazione delle disposizioni recate dal menzionato decreto ministeriale n. 314/1992 con specifico riferimento ai requisiti richiesti per l'ottenimento dell'omologazione, sono accettate domande presentate da costruttori o dai loro mandatari soltanto se residenti in Italia;

Vista la comunicazione n. 6538 del 2 ottobre 1995 pervenuta dalla Rappresentanza italiana permanente presso la Commissione europea avente per oggetto il reclamo n. 95/4098 Italia riguardante le difficoltà di rilascio dell'omologazione dei terminali di telecomunicazioni nei riguardi di soggetti appartenenti ad altro Stato membro ma non residenti in Italia nonché nei riguardi dei fornitori delle apparecchiature in questione;

Ritenuto che le osservazioni svolte dalla commissione U.E. portano a considerare la procedura attualmente applicata in contrasto con gli articoli 30 e seguenti del trattato di Roma, approvato con legge 14 ottobre 1957. n. 1203;

Considerato che è in corso la procedura di approvazione di un regolamento sostitutivo del citato allegato 11 al decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, che recepisce le osservazioni della Commissione europea di cui si è detto;

Ravvisata l'esigenza di adeguare urgentemente, senza attendere l'adozione del nuovo regolamento dinanzi richiamato, la procedura in atto ai principi fissati dal trattato di Roma con specifico riferimento agli operatori economici abilitati a presentare domanda di omologazione dei terminali;

Si dispone che

la domanda di approvazione di una apparecchiatura terminale destinata ad essere collegata alla rete pubblica italiana di telecomunicazioni può essere presentata dal costruttore, dal suo mandatario o dal fornitore avente sede in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE).

Il Ministro: GAMBINO

95A7079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto».

Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 402, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 1995.

95A7106

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale n. 6910 in data 19 ottobre 1995 vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri il 31 ottobre 1995, il Comitato italiano per l'UNICEF è autorizzato a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Viligiardi Tina, da destinare ai fini istituzionali dell'Organizzazione.

95A7009

Autorizzazione all'istituto «British School at Rome» in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1995, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 31 ottobre 1995, l'istituto «British School at Rome», in Roma, viene autorizzato a conseguire il legato disposto in suo favore dal sig. Jacob Hesse, da destinare ai fini culturali propri dell'Istituto.

95A7010

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di onorificenza al valor di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1995 è stata concessa la medaglia d'argento al valor di Marina a Moscatelli Mauro, nato a Alvano (Terni) il 19 dicembre 1962, capo di terza classe incursori, matr. 79VB0065/SP, con la seguente motivazione:

«Imbarcato in qualità di componente del team ispettivo di controllo di navi mercantili in ottemperanza all'embargo decretato dalle Nazioni Unite in Adriatico, offriva volontariamente la sua piena disponibilità ad eseguire una delicata operazione in carena insieme ad altro sottufficiale incursore e si impegnava ad attuarla con slancio, generosità e piena immedesimazione con le esigenze operative dell'unità, incurante della potenziale minaccia di azioni ostili dall'esterno. Nel corso dell'operazione si prodigava a rischio della propria incolumità nel tentativo di soccorrere il proprio compagno in difficoltà che per cause del tutto accidentali perdeva la vita, evidenziando e confermando nella circostanza spiccate qualità di generosità e coraggio nel solco delle nobili tradizioni del reparto incursori della Marina militare». (Acque del Basso Adriatico - 15 dicembre 1992).

95A7014

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Castignano, Castelletto d'Orba, Usmate Velate, Venezia-Mestre, Riccò del Golfo e Venafro.

Con decreto interministeriale n. 533 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono TSN» in località S. Martino-Castignano (Ascoli Piceno), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1334, foglio 21, mappali 17-18 e foglio 22, mappali 2-3 del nuovo catasto terreni e alla partita 102, foglio 22, mappale 3, del nuovo catasto edilizio urbano, per una superficie di mq 3.060.

Con decreto interministeriale n. 534 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono TSN» sito nel comune di Castelletto d'Orba (Alessandria) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 532, foglio 10, mappali 426-427-428-429, del nuovo catasto terreni ed alla partita 412, foglio 10, mappali 426-427-428-429, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie originaria di mq 6.330, attualmente ridotta a mq 4.950 in seguito all'erosione causata dal torrente Arbidosa.

Con decreto interministeriale n. 535 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono TSN» sito nel comune di Usmate Velate (Milano) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 20, mappali 20-12 e 176, del nuovo catasto terreni ed alla partita 132 foglio 20, mappali 20-12 e 176, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 3.675.

Con decreto interministeriale n. 540 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato di un'aliquota dell'immobile demaniale denominato «ex polveriera Manin»; sito in località S. Giuliano nel comune di Venezia-Mestre, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2002, foglio 23, mappale 22, della superficie di mq 530.

Con decreto interministeriale n. 531 in data 31 luglio 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area demaniale sita nel comune di Riccò del Golfo (La Spezia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1243, foglio 18, mappale 95, della superficie di mq 12.

Con decreto interministeriale n. 541 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono TSN» distinto in due appezzamenti limitrofi sito nel comune censuario medesimo alla partita 1607, foglio 3, mappali 122 e 152 e foglio 4, mappale 29, ed alla partita 1, foglio 4, mappale 30, del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di mq 21.235.

95A7015

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Alba, Vigo di Cadore, Levanto, Rivoli e Pontremoli

Con decreto interministeriale n. 539 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex poligono di TSN» sito in comune di Alba (Cuneo) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1182, foglio 23, mappale 130, del nuovo catasto terreni ed alla partita 485, foglio 23, mappale 130, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 6.226.

Con decreto interministeriale n. 538 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «area demaniale di Casera Razzo» sito nel comune di Vigo di Cadore (Belluno) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 793, foglio 16, mappale 15, del nuovo catasto terreni della superficie di mq 790.

Con decreto interministeriale n. 537 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «ex poligono TSN» sito nel comune di Levanto (La Spezia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 550, foglio 37, mappali 15-17, del nuovo catasto terreni ed alla partita 272, foglio 37, mappale 16, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie di mq 35.530.

Con decreto interministeriale n. 530 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono TSN» sito nel comune di Rivoli (Torino) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 8529, foglio 11, mappale 85, del nuovo catasto terreni della superficie di mq 11.633.

Con decreto interministeriale n. 532 in data 8 settembre 1995 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono TSN» sito nel comune di Pontremoli (Massa Carrara) riportato nel comune censuario medesimo alla partita 2898, foglio 106, mappale 89, ed alla partita 1, foglio 152, mappale 199 del nuovo catasto terreni ed alla partita 1908, foglio 152, mappale 199, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie di mq 6.490.

95A7016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vercelli, Vigatto, Ghiffa e Verbania

Con decreto TB/N 959 del 27 giugno 1995, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Vercelli al foglio n. 4, part. 40, e al foglio 7, part. 84, della superficie di mq 6.190, ed indicato nella planimetria in scala 1/2000 rilasciata il 17 gennaio 1991 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto TB/N 894 del 27 giugno 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Vigatto (Parma) al foglio n. 10, mappali 281, 102 e 282 della superficie di mq 500, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 rilasciata il 10 gennaio 1995 dall'ufficio tecnico erariale di Parma planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto TB/N 960 del 27 giugno 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno distinto in catasto del comune di Ghiffa (Novara) al foglio n. 20, mappale 350, della superficie di mq 353, ed indicato nella planimetria in scala 1:1000 rilasciata il 20 febbraio 1995 dall'ufficio tecnico erariale di Novara planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto TB/N 541 del 2 maggio 1995 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno e porzione di fabbricato distinto in catasto del comune di Verbania (Novara) al foglio n. 84, mappale 72, della superficie di mq 920, ed indicato nella planimetria in scala 1:2000, rilasciata il 30 giugno 1978 dall'ufficio tecnico erariale di Novara planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

95A7017

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti aperti dall'Unione europea per il 1996, relativamente a taluni prodotti del settore tessile ed abbigliamento, originari della Corea del Nord, delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. (Comunicato n. 8 del 22 novembre 1995).

Si informano gli operatori interessati che con regolamento U.E., in corso di pubblicazione sulla GUCE, sono fissate le norme di gestione e ripartizione dei contingenti in oggetto per il 1996.

a) I contingenti di cui all'allegato I verranno distribuiti secondo il principio del «primo arrivato, primo servito».

Gli importatori, sia tradizionali, sia nuovi operatori, non possono richiedere una quantità superiore a quella massima predeterminata per ogni contingente (allegato III); le domande devono essere presentate a questo ministero ad iniziare dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento.

b) I contingenti di cui all'allegato II vengono suddivisi in due parti: una riservata agli operatori tradizionali, cui può essere attribuita una quantità non superiore a quella importata nel 1992 per la medesima categoria/paese (idoneamente documentata), l'altra riservata agli operatori occasionali i quali possono richiedere una quantità non superiore a quella fissata nel predetto allegato III.

Le domande devono pervenire a questo Ministero a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, ma non oltre il decimo giorno successivo a tale data.

La commissione U.E. determinerà i criteri quantitativi di attribuzione delle quote in base ai quali questo Ministero rilascerà le autorizzazioni di importazione e, successivamente, comunicherà se e quali quantità siano eventualmente rimaste disponibili dopo tale prima distribuzione. In tal caso ciascun operatore potrà presentare a questo ministero entro il 30 dicembre p.v. una ulteriore richiesta — sempre nell'ambito dell'importo massimo di cui al citato allegato III — che verrà inoltrata alla commissione a decorrere dal 2 gennaio.

c) Per tutti i contingenti di cui al presente comunicato potrà essere inoltrata una nuova istanza di importazione — ove le autorità comunitarie comunichino la sussistenza di ulteriori residui — a condizione che l'operatore possa dimostrare di aver utilizzato almeno il 50% dell'importo globale già attribuitogli per il 1996.

Le autorizzazioni avranno validità di 9 mesi dalla data del rilascio e potranno essere prorogate fino al 31 dicembre 1996, qualora siano state utilizzate nella misura minima del 60% alla data del 30 settembre 1996.

d) Le domande, da presentarsi in carta semplice, devono pervenire a questo Ministero - D.G. Import Export - Div. III, nei termini previsti, con la documentazione di cui ai punti 10) e 11) e recare le seguenti indicazioni (ove l'istanza sia presentata via fax va perfezionata in originale, che deve pervenire, perentoriamente, entro tre giorni dalla scadenza dei termini stessi):

1) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e il numero di partita IVA;

2) il nome e l'indirizzo completo dell'eventuale dichiarante/rappresentante;

3) il nome e l'indirizzo completo del probabile fornitore;

4) il Paese di origine dei prodotti ed il Paese di destinazione;

5) una descrizione dei prodotti indicante la denominazione commerciale e il codice della nomenclatura combinata;

6) la categoria e il quantitativo nell'unità prevista;

7) il valore delle merci;

8) la data e la firma del richiedente;

9) una dichiarazione in cui si attesti che non sia stata inoltrata analoga richiesta in altro Paese membro per il 1996, che le informazioni sono esatte e fornite in buona fede e che la licenza verrà restituita entro 10 giorni dal suo completo utilizzo e, comunque, non oltre 10 giorni dalla scadenza della stessa;

10) copia del contratto o documentazione equivalente;

11) (limitatamente alla quota riservata agli operatori tradizionali) copia della documentazione doganale attestante l'immissione in libera pratica nella U.E. nell'anno 1992 dei prodotti della stessa categoria/Paese per i quali viene richiesta una quota 1996 ed un elenco di tali documenti con i dati totali dell'operatività 1992 per ciascun prodotto.

Ove l'operatore abbia già ottenuto una licenza per la stessa categoria/Paese nel 1995, potrà presentare, in alternativa ai documenti doganali, la copia della licenza medesima.

ALLEGATO 1

CONTINGENTI ATTRIBUIBILI PER ORDINE CRONOLOGICO

COREA DEL NORD

Categorie: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 36 - 37 - 39 - 59 - 61 - 68 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 83 - 117 - 118 - 142 - 151A - 151B - 161.

REPUBBLICHE DI BOSNIA-ERZEGOVINA, CROAZIA ED EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

Categorie: 1 - 2 - 2a - 3 - 9 - 15.

ALLEGATO 2

CONTINGENTI ATTRIBUIBILI IN FUNZIONE DELLE CORRENTI TRADIZIONALI DI SCAMBIO

COREA DEL NORD

Categorie: 4 - 8 - 19 - 21 - 77.

REPUBBLICHE DI BOSNIA-ERZEGOVINA, CROAZIA ED EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

Categorie: 5 - 6 - 7 - 8 - 16 - 67.

ALLEGATO 3

QUANTITÀ MASSIME ATTRIBUIBILI PER CIASCUN CONTINGENTE AGLI OPERATORI NON TRADIZIONALI

Paese	Quantità max richiedibili	Categorie
Corea del Nord.	5000 kg	9 - 36 - 37 - 39 - 59 - 61 - 68
	1000 kg	1 - 2 - 3 - 18 - 20 - 76 - 77 - 78 - 83 - 117 - 118 - 142 - 151A - 151B - 161
	5000 pz	4 - 5 - 6 - 8 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75
	1000 pz	7 - 15
	5000 paia	12
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia ed ex Repubblica Jugoslava di Macedonia . . .	5000 kg	1 - 2 - 2a - 3 - 9 - 67
	5000 pz	5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 16

95A7080

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 701 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: FORTRADOL.

Titolare A.I.C. - Puropharma S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Bayer S.p.a., viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale 05849130157, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 capsule 50 mg: vecchio numero di A.I.C. 028878015, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028878078 (base 10) 0VK97Y (base 32);

confezione gocce 10% 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 028878027, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028878080 (base 10) 0VK980 (base 32);

confezione «RETARD» 20 compresse 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 028878039, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028878092 (base 10) 0VK98D (base 32);

confezione 10 supposte 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 028878041, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028878104 (base 10) 0VK98S (base 32);

confezione 5 fiale 50 mg: vecchio numero di A.I.C. 028878054, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028878116 (base 10) 0VK994 (base 32);

confezione 5 fiale 100 mg: vecchio numero di A.I.C. 028878066, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028878128 (base 10) 0VK99J (base 32).

Estratto decreto n. 702 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: CALCOLES 450 RETARD.

Titolare A.I.C. - Euderma S.r.l.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Lifepharma S.r.l., viale Fulvio Testi, 330, Milano, codice fiscale 05062510150, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

nuova denominazione: LENTURSIL;

confezione 20 capsule 450 mg: vecchio numero di A.I.C. 028708016, data decreto prima autorizzazione 29 ottobre 1994, data ultimo decreto 29 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 028708028 (base 10) 0VD35W (base 32).

Estratto decreto n. 703 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: MUCONORM.

Titolare A.I.C. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a.

E trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Prospa Italia S.r.l., Palazzo E2/Milanofiori, Assago (Milano), codice fiscale 11049220152, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 30 bustine: vecchio numero di A.I.C. 027175025, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1991, data ultimo decreto 27 aprile 1991, nuovo numero di A.I.C. 027175064 (base 10) 0TXB4S (base 32);

confezione flacone sciroppo 200 ml: vecchio numero di A.I.C. 027175049, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1991, data ultimo decreto 27 aprile 1991, nuovo numero di A.I.C. 027175076 (base 10) 0TXB54 (base 32);

confezione 20 bustine granulato 900 mg: vecchio numero di A.I.C. 027175052, data decreto prima autorizzazione 27 aprile 1993, data ultimo decreto 27 aprile 1993, nuovo numero di A.I.C. 027175088 (base 10) 0TXB5J (base 32).

Estratto decreto n. 704 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: PROPULM.

Titolare A.I.C. - Chiesi Farmaceutici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Istoria farmaceutici S.r.l., Riviera Francia, 3/A, Padova, codice fiscale 00643730419, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione sciroppo 200 ml 0,0005%: vecchio numero di A.I.C. 025466020, data decreto prima autorizzazione 12 ottobre 1984, data ultimo decreto 18 febbraio 1991, nuovo numero di A.I.C. 025466071 (base 10) 0S956R (base 32);

confezione «10» aerosol 200 erogazioni: vecchio numero di A.I.C. 025466032, data decreto prima autorizzazione 6 agosto 1985, data ultimo decreto 18 febbraio 1991, nuovo numero di A.I.C. 025466083 (base 10) 0S9573 (base 32);

confezione «25» aerosol 200 erogazioni: vecchio numero di A.I.C. 025466057, data decreto prima autorizzazione 6 agosto 1985, data ultimo decreto 18 febbraio 1991, nuovo numero di A.I.C. 025466095 (base 10) 0S957H (base 32).

Estratto decreto n. 705 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: FEVITAL.

Titolare A.I.C. - Società prodotti antibiotici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Prospa Italia S.r.l., Palazzo E2/Milanofiori, Assago (Milano), codice fiscale 11049220152, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione «SIMPLEX» 10 flaconcini orali: vecchio numero di A.I.C. 018227037, data decreto prima autorizzazione 18 febbraio 1993, data ultimo decreto 18 febbraio 1993, nuovo numero di A.I.C. 018227049 (base 10) 0KD7V9 (base 32).

Estratto decreto n. 706 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: FLUMURAL.

Titolare A.I.C. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Prospa Italia S.r.l., Palazzo E2/Milanofiori, Assago (Milano), codice fiscale 11049220152, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 compresse: vecchio numero di A.I.C. 024712010, data decreto prima autorizzazione 19 maggio 1982, data ultimo decreto 31 dicembre 1984, nuovo numero di A.I.C. 024712022 (base 10) 0RL4UQ (base 32).

Estratto decreto n. 707 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: SARGENOR.

Titolare A.I.C. - Laboratoires Sarget - Merignac Cedex (Francia).

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Asta Medica S.p.a., via G. Zanella, 3/5, Milano, codice fiscale 00846530152, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 20 fiale orali 5 ml: vecchio numero di A.I.C. 021845021, data decreto prima autorizzazione 28 gennaio 1993, data ultimo decreto 28 gennaio 1993, nuovo numero di A.I.C. 021845033 (base 10) 0NUP19 (base 32).

Estratto decreto n. 708 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: DERMOCINETIC.

Titolare A.I.C. - Irbi S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale 00192260602.

Produttore: la produzione ed i controlli vengono ora effettuati dall'officina farmaceutica Geymonat S.p.a., sita in Anagni, via S. Anna, 2, mentre le operazioni terminali di imbustamento ed astucciamento vengono mantenute presso l'officina della società Ivers Lee Italia S.p.a. sita in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria, 1533, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione crema 10 bustine 10 g: vecchio numero di A.I.C. 026204038, data decreto prima autorizzazione 21 febbraio 1989, data ultimo decreto 21 febbraio 1989, nuovo numero di A.I.C. 026204053 (base 10) 0SZPWP (base 32);

confezione crema 30 bustine 10 g: vecchio numero di A.I.C. 026204040, data decreto prima autorizzazione 21 febbraio 1989, data ultimo decreto 21 febbraio 1989, nuovo numero di A.I.C. 026204065 (base 10) 0SZPX1 (base 32).

Estratto decreto n. 709 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: BACTIDAN.

Titolare A.I.C. - Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., via G.G. Winckelmann, 1, Milano, codice fiscale 10128980157, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 12 compresse 300 mg: vecchio numero di A.I.C. 026001026, data decreto prima autorizzazione 27 luglio 1987, data ultimo decreto 27 luglio 1987, nuovo numero di A.I.C. 026001040 (base 10) 0ST1NJ (base 32);

confezione 8 compresse 400 mg: vecchio numero di A.I.C. 026001038, data decreto prima autorizzazione 27 luglio 1987, data ultimo decreto 27 luglio 1987, nuovo numero di A.I.C. 026001053 (base 10) 0ST1NX (base 32).

Estratto decreto n. 710 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: MODITEN DEPOT.

Titolare A.I.C. - Bristol Myers Squibb S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Mead Johnson S.p.a., via Paolo Di Dono, 73, Roma, codice fiscale 08489130586, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione im 1 fiala 25 mg: vecchio numero di A.I.C. 022750018, data decreto prima autorizzazione 4 giugno 1982, data ultimo decreto 29 aprile 1991, nuovo numero di A.I.C. 022750020 (base 10) 0PQ8U4 (base 32).

Estratto decreto n. 711 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: ANATENSOL.

Titolare A.I.C. - Bristol Myers Squibb S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Mead Johnson S.p.a., via Paolo Di Dono, 73, Roma, codice fiscale 08489130586, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 25 confetti 1 mg: vecchio numero di A.I.C. 018281016, data decreto prima autorizzazione 20 febbraio 1961, data ultimo decreto 29 aprile 1991, nuovo numero di A.I.C. 018281028 (base 10) 0KFWL4 (base 32).

Estratto decreto n. 712 del 9 novembre 1995

Specialità medicinale: Sulton.

Titolare A.I.C. - Irbi S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla ditta Geymonat S.p.a., via S. Anna, 2, Anagni (Frosinone), codice fiscale 00192260602.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono ora effettuati dall'officina farmaceutica Geymonat S.p.a., sita in Anagni, via S. Anna, 2, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche:

confezione 10 compresse divisibili 15 mg: vecchio numero di A.I.C. 027164072, data decreto prima autorizzazione 22 aprile 1989, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 037164134 (base 10) 0TWZH6 (base 32);

confezione 10 fiale liof. + 10 fiale solv.: vecchio numero di A.I.C. 027164084, data decreto prima autorizzazione 22 aprile 1989, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 027164140 (base 10) 0TWZGG (base 32);

confezione 10 flaconcini orali 10 ml: vecchio numero di A.I.C. 027164108, data decreto prima autorizzazione 22 aprile 1989, data ultimo decreto 31 ottobre 1994, nuovo numero di A.I.C. 027164122 (base 10) 0TWZGU (base 32).

Le ditte titolari dell'A.I.C. dovranno far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

Le confezioni delle specialità di cui al presente decreto contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C. (allegato I) potranno essere dispensate al pubblico solo a partire dalla data che la nuova società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunicherà attraverso pubblicazione nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione di cui sopra dovrà essere preceduta da analoga comunicazione da indirizzare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico. La pubblicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico delle confezioni della specialità riportanti il nuovo titolare dell'A.I.C. e i nuovi numeri di registrazione. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente decreto e fino al giorno precedente la data di cui al primo comma del presente articolo potranno continuare ad essere dispensati al pubblico i lotti di produzione registrati a nome della vecchia società titolare dell'A.I.C. e contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C. riportati nell'allegato. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni contraddistinte dai nuovi numeri di A.I.C. riportate nell'allegato I al presente decreto.

95A6958

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1995, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità consistente in beni immobili siti in Siracusa, via Maniace, 57/59, del periziato valore di L. 164.500.000, in beni mobili per un ammontare di circa L. 148.993.125, dedotte le passività per L. 35.791.674 ed in un legato di L. 55.000.000, disposta, a favore della sezione A.I.A.S. di Siracusa, dalla sig.ra Lentini Maria con testamento pubblicato per atto dott. Angelo Bellucci, notaio in Siracusa, numero di rep. 25092.

95A7018

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla signora Baldassare Anna Maria con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giancarlo Gamba, notaio in Milano, numero di rep. 50968/7669.

95A7019

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1995 l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, in Genova, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000 in buoni postali, disposto dalla sig.ra Denegri Angela con testamento pubblicato per atto dottor Riccardo Gandini, notaio in Alessandria, numero di rep. 231795.

95A7021

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nel 50%, pari a L. 226.000.000, del ricavato della vendita dell'arredamento di un immobile e in gioieli contenuti in una cassetta di sicurezza, oltre al saldo di alcuni conti correnti, disposto dalla signora Boggi Giovanna con un testamento olografo pubblicato per atto dottor Giovanni Ripamonti, notaio in Milano, numero di rep 109684

95A7020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 giugno 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Pozzuoli e Quarto (Napoli), imprese impegnate nell'adeguamento del sistema di trasporto internodale nelle zone interessate al fenomeno del bradisismo

Comitato tecnico del 25 settembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle suddette attività, per il periodo dal 16 giugno 1993 al 15 dicembre 1993.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 16 dicembre 1993 al 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 giugno 1995 al 15 settembre 1995 (limite massimo)

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 maggio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Aidone (Enna), imprese impegnate nella costruzione delle opere denominate «Invaso Pietrarossa» (Progetto speciale n 30/3219 dell'Agenzia per lo sviluppo del mezzogiorno)

Comitato tecnico del 25 settembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle suddette attività, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 novembre 1995 al 17 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 maggio 1996 al 17 agosto 1996 (limite massimo).

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 marzo 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo, imprese impegnate nella costruzione impianto di depurazione «Acqua dei Corsari».

Comitato tecnico del 25 settembre 1995 - favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle suddette attività, per il periodo dal 31 marzo 1993 al 30 settembre 1993

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° ottobre 1993 al 30 marzo 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 marzo 1994 al 30 settembre 1994

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° ottobre 1994 al 30 marzo 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 31 marzo 1995 al 30 giugno 1995 (limite massimo)

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 18 maggio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Policoro (Matera), imprese impegnate nei lavori di adeguamento a 4 corsie della S.S. 106 Jonica.

Comitato tecnico del 25 settembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle suddette attività, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 novembre 1995 al 17 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 18 maggio 1996 al 17 agosto 1996 (limite massimo).

95A6965

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Romana Ediltecnica, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinque unità, di cui 1 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Romana Ediltecnica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria S.p.a. Cusina Sud mensa c/o Alenia, con sede in Napoli e unità di Napoli per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasette unità, su un organico complessivo di trecentonovantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud Mensa c/o Alenia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemar, con sede in Grosseto e unità di Grosseto per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemar — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Caserta per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentacinque unità, su un organico complessivo di centosettanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Benevento per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoquarantadue unità, su un organico complessivo di centocinquantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 12 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie, con sede in Latina e unità di Latina per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centouno unità, su un organico complessivo di centosei unità.

Il presente decreto ministeriale e sostituisce il decreto ministeriale 18207 del 7 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.I.O. Industria lavorazioni ittiche ed olearie — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parke Davis, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentacinque unità, su un organico complessivo di trecentosessanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Parke Davis — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma primo, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale da solidarità siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 13 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Trieste, Udine, Gorizia per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantasei unità, su un organico complessivo di centotrentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin Siderurgica, con sede in Torino e unità Giammoro (Messina) per i quali e stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,08 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centonovantasette unità, su un organico complessivo di duecentodue unità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Ferdofin Siderurgica — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma primo, della legge 19 luglio 1994, n 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale da solidarità siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

95A6966

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind, con sede in Palermo e unità in Palermo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1995 al 2 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 3 febbraio 1996 al 2 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Folchi, con sede in Bologna e unità in Bologna e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Folchi Energia - Gruppo Folchi, con sede in Bologna e unità in Bologna, Fusina (Venezia), Genova, Montalto di Castro (Viterbo), e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Folchi Impianti Industriali - Gruppo Folchi, con sede in Bologna e unità in Bologna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità in Finale Ligure (Savona) e Genova-Sestri, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1995 al 15 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità in Bologna e Calderara di Reno (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione e sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria e unità in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e Reggio Calabria, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazioen del trattamento, del periodo di integrazioe salariale così concesso, per il periodo dall'11 maggio 1994 al 10 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dall'11 novembre 1994 al 10 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila e unità di Avezzano (L'Aquila) e L'Aquila, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 luglio 1994 al 5 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. F.M.I., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Società cooperativa dipendenti industria Avino, con sede in Napoli e unità di Bacoli (Napoli), Napoli e Pozzuoli (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 gennaio 1996 al 17 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klopman international, con sede in Frosinone e unità di Frosinone e Milano, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interp. Imperia - La Spezia - Genova - Savona, con sede in Imperia e unità di Imperia, La Spezia, Genova e Savona, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 luglio 1995 al 5 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 dicembre 1995 al 5 luglio 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corradini, con sede in Cles (Trento) e unità di Cles (Trento), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 17 marzo 1995.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 ottobre 1994 al 5 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 6 aprile 1995 al 5 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Livorno, con sede in Livorno e unità di Livorno, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 25 maggio 1994 al 24 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 25 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno, con sede in Treviso e unità di Belluno, Breda Piave (Treviso), Oderzo (Treviso), Cessalto (Treviso), Feltre (Belluno) e Treviso, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), Milano, Bologna, Napoli e Torino, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 dicembre 1995 al 31 dicembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18544 del 7 agosto 1995, art. 2, art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993.

La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto e unità di Caivano (Napoli), Contessa Entellina (Palermo), Crotone (Catanzaro), Gallipoli (Lecce), Napoli, Porto Torres (Sassari), Taranto, e uffici di Taranto e Caivano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenedosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 luglio 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Edil.Co.Mer. (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenedosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Nuova I.T.L. - Italiana lavori, con sede in Taranto e unità di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenedosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.r.l. Adriatica prefabbricati già S.P.E.I. (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Caivano (Napoli), Rutigliano (Bari) e Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenedosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 31 luglio 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.r.l. Comat, con sede in Taranto e unità di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenedosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interelettric, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone), Melfi (Potenza) e Pozzilli (Isernia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 settembre 1994 al 28 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 marzo 1995 al 28 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilmet, con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

L'Istituto nazionalé della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rezzesi, con sede in Citerna (Perugia) e unità di Pistrino (Perugia) e Lippiano (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Appia calcestruzzi, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di Caserta, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 dicembre 1994 al 21 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.D. Strutture agricole differenziate, con sede in Giovinazzo (Bari) e unità di Giovinazzo (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unità di Sezze (Latina), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1994 al 24 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gessetle già I.T.M. S.r.l., con sede in Montemurlo (Firenze) e unità di Montemurlo (Firenze), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1995 al 22 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M. Fabbrica motoveicoli (già in concordato preventivo dal 17 ottobre 1994), con sede in Barzago (Como) e unità di Barzago (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1995 al 16 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Poggioli, con sede in Modena e unità di Modena e S. Matteo Decima (Bologna), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.E.F. Società installatori elettrici ferraresi, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1995 al 14 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alba industria cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 luglio 1994 al 29 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M. Fabbrica motoveicoli, con sede in Barzago (Como) e unità di Barzago (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale limitatamente al periodo dal 17 ottobre 1994 al 23 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A6967

MINISTERO DEL TESORO

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Napoli.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1995, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca popolare di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

95A7081

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 novembre 1995

Dollaro USA	1591,14
ECU	2070,39
Marco tedesco	1123,69
Franco francese	326,56
Lira sterlina	2486,16
Fiorino olandese	1003,43
Franco belga	54,669
Peseta spagnola	13,125
Corona danese	290,04
Lira irlandese	2562,21
Dracma greca	6,816
Escudo portoghese	10,739
Dollaro canadese	1175,40
Yen giapponese	15,679
Franco svizzero	1393,66
Scellino austriaco	159,70
Corona norvegese	255,01
Corona svedese	244,47
Marco finlandese	376,69
Dollaro australiano	1175,38

95A7149

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società La *Fondiaria Assicurazioni S.p.a.*, *La Rinascente S.p.a.*, Cibiemme Plast S.p.a. e Fem Partecipazioni S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/95009584 del 14 novembre 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
La Fondiaria assicurazioni S.p.a. (*)	31,82% Ferruzzi finanziaria S.p.a.	34,57% Ferruzzi finanziaria S.p.a.
La Rinascente S.p.a. (*)	38,27% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a.	36,31% Giovanni Agnelli & C. S.a.p.a.

Società con azioni negoziate nel mercato ristretto:

Società	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cibiemme Plast S.p.a. (*)	26,23% Team 33 S.r.l.	43,57% Team 33 S.r.l.
Fem Partecipazioni S.p.a. (**)	7,06% Calogero Sessa	8,40% Fermafin S.r.l.

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A7082

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «E.T.C. Editoria Comunicazione Et Cetera - Soc. coop. a r.l.», in Pasian di Prato, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 5208 del 16 ottobre 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «E.T.C. Editoria Comunicazione Et Cetera - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pasian di Prato, costituita il 25 gennaio 1993 per rogito notaio avv. Bruno Panella di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Zilli con studio in Udine, via Manzini, 21.

95A7054

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 29 settembre 1995 concernente: «Autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1995).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in fondo alla pag. 12, devono essere riportati i seguenti estremi di registrazione alla Corte dei conti: «*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 222*».

95A7083

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 1995 recante: «Modalità per la certificazione del bilancio di previsione 1996 da parte delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 1995).

Dopo l'allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il modello riguardante le comunità montane, riportato da pag. 11 a pag. 16 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi pubblicato il seguente «Allegato» relativo al modello riguardante i comuni e le province qui di seguito riportato:

CODICE ENTE

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

Comune o Provincia ____________________

SIGLA PROV. |__|__|

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1996

COMUNE O PROVINCIA DI ______________________ **CODICE ENTE** | | | | | | | | | |

SIGLA PROV. | | |

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)

VISTO il decreto ministeriale del concernente la certificazione relativa ai bilanci 1996 dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 1996;
VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 1995 e le previsioni di competenza dell'esercizio 1996, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. ____________ del ______________________ sono le seguenti:

(Dati in migliaia di lire)

Titolo	ENTRATE Denominazione	Previsione definitiva stimata del 1995 e residui iscritti nel bilancio 1996	Codice	Previsione 1996 approvata	Codice
	Avanzo di Amministrazione	————			15
I	Tributarie		01		16
II	Contributi e trasferimenti		02		17
III	Extratributarie		03		18
IV	Alienazione ecc.		04		19
V	Assunzione di prestiti		05		20
VI	Partite di giro		06		21
	Residui attivi 1995 e precedenti		07	————	
	TOTALI ...		08		22
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione	————			23
I	Correnti		09		24
II	Conto Capitale		10		25
III	Rimborso di prestiti		11		26
IV	Partite di giro		12		27
	Residui passivi 1995 e precedenti		13	————	
	TOTALI...		14		28

(1) L'indicazione in migliaia di Lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economica-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

2. che la situazione economica del bilancio 1996 è la seguente:

A) - ENTRATE CORRENTI (comprese le "UNA TANTUM") (in migliaia di lire)
TITOLO I - **Entrate tributarie**
di cui:

		Codice
Categoria 1ª - Imposte:		
Imposta comunale immobiliare (2) (2 bis)	L. ______	604
Addizionale sul consumo dell'energia elettrica	L. ______	30
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) (2)	L. ______	601
Imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (2 ter)	L. ______	611
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (2 quater)	L. ______	612
Altre imposte	L. ______	31
Totale categoria 1ª	L. ______	32
Categoria 2ª - Tasse:		
Occupazione spazi ed aree pubbliche	L. ______	33
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (2)	L. ______	34
Altre tasse	L. ______	35
Totale categoria 2ª	L. ______	36
Categoria 3ª - Tributi speciali:		
Tributi speciali	L. ______	39
Totale categoria 3ª	L. ______	40
TOTALE TITOLO I (cod. 32+36+40) (corrisponde al cod. 16)	L. ______	41

TITOLO II - **Entrate derivanti da contributi e trasferimenti:**
di cui:
Categoria 1ª - Trasferimenti correnti dello Stato:

1 - contributi ordinari: (art. 35 e 36 D.L. 504/92)	L. ______	42

(2) Solo per i Comuni.
(2 bis) L'aliquota è stata stabilita nella misura del ______ ‰ — 608
(2 ter) Solo per le Province.
(2 quater) Solo per le Province. L'aliquota è stata stabilita nella misura del ______ % — 615

		Codice
2) contributi perequativi degli squilibri di fiscalità locale (art. 40 D.L. 504/92)	L. ______	43
3) contributi consolidati (art. 39 D.L. 504/92) (4)	L. ______	613
4) contributi per lo sviluppo degli investimenti: (3)		
- Mutui contratti nel 1994 e precedenti	L. ______	
- Mutui contratti nel 1995	L. ______	
Totale punto 4)	L. ______	44
5) altri contributi dello Stato	L. ______	614
Totale categoria 1ª	L. ______	48
Categoria 2ª - Trasferimenti correnti della Regione	L. ______	49
Categoria 3ª - Trasferimenti di altri Enti		
1) dai Comuni per ICIAP (5)	L. ______	602
2) altri	L. ______	603
Totale categoria 3ª	L. ______	50
TOTALE TITOLO II (cod. 48+49+50) (corrisponde al cod. 17)	L. ______	51
TITOLO III - Entrate extratributarie di cui:		
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici	L. ______	52
Categoria 2ª - Proventi dei beni	L. ______	53
Categoria 3ª - Interessi attivi su anticipazioni e crediti	L. ______	54
Categoria 4ª - Utili netti dei servizi municipalizzati	L. ______	55
Categoria 5ª - Concorsi, rimborsi e recuperi	L. ______	56
Categoria 6ª - Poste correttive e compensative delle spese	L. ______	57
TOTALE TITOLO III (cod. 52+53+54+55+56+57) (corrisponde al cod. 18)	L. ______	58
TOTALE ENTRATE CORRENTI (cod. 41+51+58)	L. ______	59
Quota dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni destinate alla manutenzione del patrimonio comunale	L. ______	606

(3) Per i contributi erariali relativi ai mutui si deve far riferimento alle circolari F.L. 6/86, F.L. 20/86, F.L. 1/87, F.L. 2/88, F.L. 32/88 F.L. 30/89, F.L. 1/91, F.L. 6/92 e F.L. 6/93 riguardanti il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali.

(4) Comprensivo del contributo per gli oneri del contratto 1985-1987 e 1988-1990.

(5) Solo per le Province.

Codice

B - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI (solo "una tantum") (in migliaia di lire) .... L. ______ 60

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (cod. 59+606+60) (in migliaia di lire) .... L. ______ 61

C - SPESE CORRENTI (COMPRESE LE "UNA TANTUM")
(al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali)
(in migliaia di lire) .... L. ______ 62

D - QUOTE DI CAPITALE PER RIMBORSO DI PRESTITI
(in migliaia di lire) .... L. ______ 63

TOTALE GENERALE DELLA SPESA (in migliaia di lire) .... L. ______ 64

3. che tra le entrate sono previste quote per servizi consortili per complessive L. ______ 65
(in migliaia di lire);

4. che sono previste per assistenza sanitaria spese per complessive L. ______ 66
(in migliaia di lire);

5. che le spese per il personale, previste nel 1996 per le disciolte I.P.A.B., sono di complessive L. ______ 67
(in migliaia di lire);

6. che l'ente gestisce in economia i seguenti servizi a carattere produttivo:

	SPESE						ENTRATE	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	TOTALE (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Acquedotto		68		73		78		83
Distribuzione del gas metano...		69		74		79		84
Farmacia		70		75		80		85
Altri (6)		71		76		81		86
Totali		72		77		82		87

(6) Altri servizi da indicare con foglio separato da allegare al certificato.

7. che l'ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali la situazione finanziaria prevista per il 1996 è la seguente:

	SPESE						ENTRATE (7)	
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	TOTALE (in migliaia di lire)	Cod.	(in migliaia di lire)	Cod.
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero		88		108		128		148
Alberghi diurni e bagni pubblici		89		109		129		149
Asili nido		90		110		130		150
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli		91		111		131		151
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali		92		112		132		152
Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge		93		113		133		153
Giardini zoologici e botanici		94		114		134		154
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili		95		115		135		155
Mattatoi pubblici		96		116		136		156
Mense, comprese quelle ad uso scolastico		97		117		137		157
Mercati e fiere attrezzati		98		118		138		158
Parcheggi custoditi e parchimetri		99		119		139		159
Pesa pubblica		100		120		140		160
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili		101		121		141		161
Spurgo di pozzi neri		102		122		142		162
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli		103		123		143		163
Trasporti di carni macellate		104		124		144		164
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive		105		125		145		165
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili		106		126		146		166
Altri (8)		342		343		344		345
Totali		107		127		147		167

8. che la copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al ______ %; 168

9. che la spesa complessiva di L. ______________ (in migliaia di lire) prevista nel bilancio 1996 169

nella categoria economica 1 - personale - si riferisce a n. ________ unità rapportate ad anno; 170

10. che la maggior spesa di personale, per nuove assunzioni è di L. ______________ (in migliaia di lire) (9); 171

11. che le spese di competenza classificate secondo l'analisi economico-funzionale, sono le seguenti (in migliaia di lire):

(7) Entrate da tariffe e contribuzioni ed a specifica destinazione.

(8) Compilare l'analisi dei servizi nell'allegato A.

(9) Per nuove assunzioni, che hanno determinato la maggior spesa di personale, vanno considerate solo quelle numericamente eccedenti la media del personale in servizio nell'anno precedente.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO- FUNZIONALE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
PREVISIONI DI COMPETENZA IN MIGLIAIA DI LIRE

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Istruzione e cultura	Sezione III Azioni e interventi in campo sociale e abitazioni	Sezione IV Trasporti e comunicazioni	Sezione V Azioni e interventi in campo economico	Sezione VI Oneri non ripartibili	TOTALE
SPESE CORRENTI							
Ctg. 1ª - Personale	172	189	206	223	240	257	274
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	173	190	207	224	241	258	275
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	174	191	208	225	242	259	276
Ctg. 4ª - Interessi passivi	175	192	209	226	243	260	277
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	176	193	210	227	244	261	278
Ctg. 6ª - Ammortamenti	177	194	211	228	245	262	279
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	178	195	212	229	246	263	280
a) TOTALE SPESE CORRENTI	179	196	213	230	247	264	281
SPESE IN CONTO CAPITALE							
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	180	197	214	231	248	265	282
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente	181	198	215	232	249	266	283
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	182	199	216	233	250	267	284
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	183	200	217	234	251	268	285
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	184	201	218	235	252	269	286
Ctg. 6ª - Concessioni crediti e anticipi per finalità non produttive	185	202	219	236	253	270	287
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	186	203	220	237	254	271	288
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	187	204	221	238	255	272	289
(a + b) TOTALE	188	205	222	239	256	273	290

______________ lì, ______________

IL SEGRETARIO
(Sig.______________)

IL RAGIONIERE
(Sig.______________)

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO
ATTESTA
che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo
(Sig.______________)

TIMBRO CO.RE.CO.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE
COMUNI
PREVISIONI DI COMPETENZA IN MIGLIAIA DI LIRE

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Giustizia	Sezione III Sicurezza pubblica e difesa	Sezione IV Istruzione e cultura	Sezione V Abitazioni	Sezione VI Azioni e interventi in campo sociale	Sezione VII Trasporti e comunicazioni	Sezione VIII Azioni e interventi in campo economico	Sezione IX Oneri non ripartibili	TOTALE
SPESE CORRENTI										
Cat. 1ª - Personale	172	189	206	223	240	257	274	291	308	325
Cat. 2ª - Acquisto di beni e servizi	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326
Cat. 3ª - Trasferimenti correnti	174	191	208	225	242	259	276	293	310	327
Cat. 4ª - Interessi passivi	175	192	209	226	243	260	277	294	311	328
Cat. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	176	193	210	227	244	261	278	295	312	329
Cat. 6ª - Ammortamenti	177	194	211	228	245	262	279	296	313	330
Cat. 7ª - Somme non attribuibili	178	195	212	229	246	263	280	297	314	331
a) TOTALE SPESE CORRENTI	179	196	213	230	247	264	281	298	315	332
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Cat. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	180	197	214	231	248	265	282	299	316	333
Cat. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente	181	198	215	232	249	266	283	300	317	334
Cat. 3ª - Trasferimenti di capitali	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335
Cat. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	183	200	217	234	251	268	285	302	319	336
Cat. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	184	201	218	235	252	269	286	303	320	337
Cat. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	185	202	219	236	253	270	287	304	321	338
Cat. 7ª - Somme non attribuibili	186	203	220	237	254	271	288	305	322	339
b) TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
(a + b) TOTALE	188	205	222	239	256	273	290	307	324	341

______________ li, ______________

IL SEGRETARIO (Sig. ______________)

IL RAGIONIERE (Sig. ______________)

IL PRESIDENTE DEL CO.RE.CO
ATTESTA
che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo
(Sig. ______________)

TIMBRO CO.RE.CO

GUIDA SINTETICA PER LA VERIFICA DELLA ESATTEZZA DEL CERTIFICATO PER LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

Ad integrazione delle indicazioni fornite nella guida al certificato, si indicano le seguenti verifiche per il riscontro della regolarità del certificato:

1 - Esistenza della firma del Segretario;

2 - Esistenza della firma del Ragioniere, nel caso in cui non esista il Ragioniere occorre barrare la relativa riga;

3 - Riscontro di eventuale discordanza tra la firma apposta ed il nome dattiloscritto;

4 - Esistenza del timbro del Comune;

5 - La certificazione prodotta deve comprendere tutte le pagine del certificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

6 - Corretta compilazione di tutti i quadri relativi ai dati finanziari;

7 - Leggibilità di tutte le pagine del certificato;

8 - Conformità della certificazione al modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

9 - Contemporanea esistenza di valori e di codici ad essi attribuibili;

10 - Inesistenza di voci non previste nel certificato;

11 - Indicazione di valori espressi solamente in migliaia di lire nei quadri relativi ai dati finanziari;

12 - Esistenza delle firme del Presidente del CO.RE.CO.;

13 - Esistenza del timbro del CO.RE.CO.;

14 - Inesistenza di codici uguali con importi differenti;

15 - Leggibilità delle firme apposte;

16 - Esistenza della data;

17 - Redazione della certificazione originale;

18 - Esistenza della convalida per le eventuali correzioni;

19 - Redazione della certificazione con sistema dattilografico;

20 - Mancata indicazione dell'aliquota ICI stabilita dal Comune.

21 - Mancata indicazione dell'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell' ambiente stabilita dalla Provincia.

95A7084

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali		
Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari		
Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189